La legge europea 2017 introduce una nuova fattispecie di reato nel dlgs 231/2001

Società sanzionate per razzismo

Da 51.600 € a oltre 1 mln per reati di manager e dirigenti

DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERIOZZI

Le sanzioni amministrative che colpiscono i reati commessi dai vertici societari si applicheranno anche nel caso in cui i vertici apicali degli stessi enti pongano in essere reati di razzismo e xenofobia nell'interesse e a vantaggio delle società stesse; si tratta di atti finalizzati alla negazione, minimizzazione o apologia dello sterminio degli ebrei, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. In questi casi sulla società si applicheranno anche sanzioni di carattere interdittivo. È quanto prevede la legge europea 2017 approvata due giorni fa in via definitiva alla Camera e in attesa di pubblicazione in *Gazzetta*.

La disciplina. Il dlgs 231/2001 prevede che quando le persone che rivestono funzioni apicali di un ente (o società), ai sensi dell'articolo 5 (di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra), commettono una serie di reati nell'interesse dell'ente e a vantaggio di quest'ultimo, divengono responsabili (o meglio corresponsabili) con il soggetto che ha commesso il reato. Nel corso degli anni la lista dei reati, rilevanti ai fini in commento si è allungata in maniera considerevole e la legge Europea contribuirà ad allungare l'elenco.

L'integrazione del dlgs 231/01. L'art. 5, del capo II, relativo alle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza della legge Europea 2017 introduce, l'ennesimo, reato rilevante ai fini del dlgs 231/2001, inserendo un nuovo articolo e cioè l'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

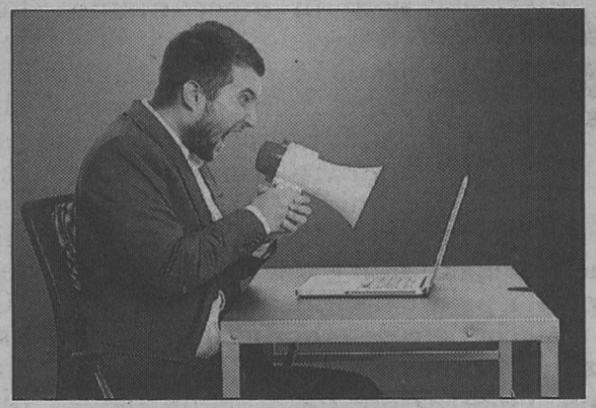

Si tratta, nella fattispecie, dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (emendata dalla legge europea) ai sensi del quale «si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232».

Il nuovo art. 25-terdecies prevede che in relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (da 51.600 a euro 1.239.200)

I riflessi operativi. L'occasione potrebbe essere propizia per definire nuove procedure per una corretta compliance dell'attività aziendale anche rispetto alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia.

In sostanza nei modelli organizzativi si dovrà prevedere e che l'ente si tuteli, tra l'altro, anche da tali tipologie di reato. Ad esempio sarà opportuno inserire nei contratti di affitto dei locali che questi ultimi non dovranno essere utilizzati per riunioni finalizzate alla organizzazione di eventi orientati a tali reati, che l'ente non collabori a pagamento per servizi finalizzati alla commissione di detti reati (ad es. stampa di volantini, organizzazioni di eventi finalizzati a tali scopi ecc.).

Le nuove sanzioni interdittive e aggravanti. Nei casi di condanna degli organi apicali per i delitti di cui sopra si applicheranno all'ente le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, e cioè;

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio);

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tutto per una durata non inferiore a un anno.

Infine, a titolo di aggravante nel comma 3° dell'art. 25-terdecies si prevede che se l'ente o una sua unità organizzativa fosse stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (articolo 16, comma 3).